ECRETO MILLEPROROGHE"

RETO LEGGE N. 215 DEL 30 DICEMBRE 2023

N. 303 DEL 30.12.2023 –SERIE GENERALE





A cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori

Il 28 dicembre 2023 il cdm aveva approvato il decreto legge milleproroghe - disposizioni urgenti in materia di termini normativi -, un provvedimento che alla fine di ogni anno rinvia termini e scadenze in diversi ambiti, tra cui l'istruzione. In sostanza si allungano i tempi per alcune norme e, soprattutto, quello che non ha trovato spazio nella legge di bilancio di solito è ripreso in questo decreto.

Il decreto legge, composto di 20 articoli, era stato pubblicato il 30.12.22023 sulla GU - serie generale - n. 303. Poi trasmesso alle camere per la conversione in legge.

Ieri, il 19 febbraio 2024 la camera dei deputati, con voto di fiducia, ha approvato il provvedimento, con molte modifiche e l'aggiunta di 9 articoli (bis-ter-quater) e numerosi commi, rispetto al dl 215/2023. L'iter finirà con l'approvazione in senato entro il 28 febbraio 2024. Poi sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

Il testo approvato alla camera è un testo bloccato ed è di fatto definitivo. Dunque nessun provvedimento avrà ulteriori modifiche.

La pubblicazione sulla G.U. ci darà il numero di legge di conversione e la data della sua entrata in vigore, che sarà il giorno successivo alla pubblicazione sulla GU.



LE DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA

• 1. FONDAZIONE "I Lincei per la Scuola" - art. 5, co. 1

Gli interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo della fondazione sono prorogati per l'anno 2024.

Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di un fondo speciale parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

La **Fondazione "I Lincei per la Scuola"** è stata costituita il 23 giugno 2015. . Ha sede presso l'Accademia Nazionali dei Lincei, in Via della Lungara, 10 - 00165 a Roma.

La fondazione ha la finalità di promuovere una nuova didattica nella scuola, attraverso il progetto nazionale "i Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale".

A questo scopo propone attività didattiche volte al miglioramento dei sistema d'istruzione in italia, attraverso corsi di aggiornamento dei docenti italiani nelle tre discipline del progetto: italiano, matematica e scienze. I corsi di aggiornamento sono attivi su tutto il territorio nazionale, grazie alla rete di centri locali di ricerca didattica, di aggiornamento di formazione per i docenti italiani.



• 2. GPS - Graduatorie provinciali per le supplenze - art. 5, co. 2 lett. a)

La norma dispone che l'aggiornamento e i nuovi inserimenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2024/25 – 2025/26 siano disciplinati con Ordinanza Ministeriale, in attesa di un nuovo Regolamento delle supplenze per il personale docente.

La disposizione proroga, per il biennio 2024/25 – 2025/26 e per "successivi aggiornamenti e rinnovi biennali", il potere di ordinanza in capo al MIM delle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, introdotto come procedura d'emergenza (Covid) nel 2020, con la legge 41/2020 e prorogato con la legge 25/2022.

Una nuova Ordinanza Ministeriale, quindi, riguarderà i prossimi due anni scolastici e colmerà il "vuoto" di uno strumento normativo tra:

- l'approvazione del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, adottato durante la fase di emergenza del Covid e
- l'approvazione di un nuovo Regolamento delle supplenze.
- Confermati, dunque, i rinnovi biennali delle GPS.

La disposizione ha natura ordina mentale e perciò non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



• 3. CSPI - art. 5, co. 2 lett. b)

Prorogati di un anno i vigenti termini di 7 giorni per rendere i pareri di competenza da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) - al fine di dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR -«Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» (1).

Fino al 31/12/2024 il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) rende il proprio parere entro sette giorni dalla richiesta del Ministro dell'Istruzione e del Merito. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

(1) Nella **relazione illustrativa** si rappresenta che "a seguito dell'adozione delle riforme del PNRR previste nella Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente I "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"vi sarebbe una pluralità di provvedimenti attuativi da predisporre da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, che richiedono un'azione tempestiva da parte di tutti i soggetti coinvolti, compreso il Consiglio superiore per la pubblica istruzione (CSPI). Ne deriva che il termine ordinario di quarantacinque giorni per rendere il suddetto parere non risulterebbe compatibile con le tempistiche del PNRR".

La **relazione tecnica** precisa che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



4. DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO - art. 5 co. 3 (art. 83 ter legge 107/2015)

Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR (1), per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, alle quali attribuire solo reggenze, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali, entro e non oltre il 5 gennaio 2024.

E' possibile attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche, in misura non superiore al 2,5 % del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi. Restano fermi:

- o il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi,
- o la sua distribuzione tra le regioni, definiti per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.
- Vale a dire che a queste "nuove" scuole si attribuiscono solo reggenze.
- La facoltà (del 2,5%) è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento non è disponibile per la mobilità e per le nomine in ruolo dei DS e dei DSGA.
- Per l'anno scolastico 2024/2025, per le Scuole delle Regioni in cui non si attiva il 2,5%, sono messe a disposizione le risorse non utilizzate per destinarle alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento.
- Per la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (legge 18 dicembre 1997, n. 440).
- (1) Si ricorda che la Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico M4C1-R.1.3 del PNRR, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, intende adeguare il numero degli alunni per classe e rivedere le norme relative al dimensionamento degli edifici scolastici.



5. ESONERO DALL'INSEGNAMENTO - art. 5 co. 3 (art. 83 quater legge 107/2015)

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 anche le scuole oggetto di accorpamento, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, hanno la possibilità di richiedere la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per supportare le funzioni amministrative e organizzative.

L'autorizzazione, però, non è automatica: riguarda soltanto le scuole specificate in un decreto del MIM. Nel decreto sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza e che possono richiedere l'esonero (o due semi esoneri).

Ai relativi oneri pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di un fondo speciale parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

6. GAE — AGGIORNAMENTO - art. 5 co. 3 bis

Questo provvedimento è stato introdotto durante l'esame in sede referente alla Camera

La novità è la modifica della decorrenza del meccanismo di aggiornamento delle graduatorie GAE: dal 2011/2012 al 2024/2025 la frequenza temporale è triennale. Ora diventa biennale.

Anche l'aggiornamento delle GPS è biennale.



• 7. ATA — CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA - art. 5 co. 3 ter

Questo provvedimento è stato introdotto durante l'esame in sede referente alla Camera.

Gli aspiranti ATA terza fascia hanno la possibilità di ottenere la certificazione informatica entro un anno.

Il termine di un anno decorre dal primo aggiornamento (delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario) successivo alla data di approvazione della legge di conversione di questo decreto Milleproroghe e si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

Esso (termine) è previsto dall'art. 59, co. 10 del CCNL 2019-2021, firmato il 18.1.2024 (1).

CCNL 2019-2021, art. 59, co. 10.

(1) I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.



• 8. PCTO — AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO DEL 2^ CICLO - art. 5 co. 3 quater

Questo provvedimento è stato introdotto durante l'esame in sede referente alla Camera.

Anche per il 2023-2024 è prorogata la deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) per l'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.

La prima deroga, nel 2020, disponeva che il requisito PCTO non era necessario limitatamente all'anno scolastico 2019/2020. Poi altre proroghe, fino alla presente del 2024.

9. NUOVI LEP - AUTONOMIA DIFFERENZIATA - art. 15

E' stata prorogata l'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, la norma prolunga di un anno la possibilità di nominare un Commissario nel caso in cui la Cabina di Regia non completi le sue attività entro i termini previsti.

La precedente legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) aveva dedicato i commi da 791 a 801 dell'art. 1 ai LEP, che costituiscono il presupposto della cosiddetta "Autonomia regionale differenziata" ossia "l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione".



Aveva istituito una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri a cui partecipano altri Ministri e il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione delle province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati.

Le attività della cabina di regia:

- compie
 - una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma,
 - una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
- individua le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP;
- determina i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
- predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard.

Nella quarta parte della NADEF - IV. le riforme e le raccomandazioni del consiglio dell'unione europea – approvata il 27 settembre 2023 dal CdM, nel capitolo sulla Riforma fiscale, a p. 115, era presente un FOCUS sull'autonomia differenziata, in cui si dava conto del percorso che la Cabina di regia aveva fatto nel 2023.

Al termine dell' iter, la Cabina di regia predisporrà uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che contengano, anche distintamente tra le 23 materie, la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard ■